m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.E.0014170.30-09-2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n._541_del 15 settembre 2025

Progetto:	***Verifica di ottemperanza*** **Data Center MIL03 Settimo Milanese (MI)** **ID_VIP: 14058**
Proponente:	**Microsoft 4825 Italy S.r.l.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10522/18014**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 245 del 02/07/2024 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS, così come modificato dai decreti n. 269 del 23/07/2024, n. 389 dell'8/11/2024, n. 407 del 25/11/2024 e n. 81 del 01/04/2025;
- i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.191 del 25/05/2024, n.203 del 03/06/2024, n.227 del 17/06/2024, n.244 del 01/07/2024, n. 260 del 12/07/2024, n.325 del 19/09/2024 e n. 355 del 17/10/2024, n. 371 del 23/10/2024, n. 426 del 06/12/2024, n. 456 del 27/12/2024, n. 38 del 05/02/2025 e n.43 del 10/02/2025 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- Con il DM n. 255 del 13/05/2025, è stata determinata, in favore della società Microsoft 4825 Italy S.r.l,, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Data Center MIL03, Settimo Milanese (MI)", subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, tra cui le nn. 1 e 4 contenuta nel parere della CTVA n. 42 del 10/01/2025, allegato al medesimo decreto;
- con nota acquisita al prot. MASE/123657 del 30/06/2025, il proponente ha presentato istanza e la relativa documentazione atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n.1;
- con nota prot. MASE/137157 del 21/07/2025 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica (di seguito

la Divisione) ha comunicato l'avvio della verifica di ottemperanza alla detta condizione ambientale come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- successivamente, con nota del 08/08/2025, il Comune di Settimo Milanese ha trasmesso il parere di competenza, relativo alla condizione ambientale n. 1, acquisito al prot. MASE/11994 del 12/08-§ù/2025;
-

4. Considerato e valutato che:

4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 1

- la condizione ambientale recita: "1. *Il Proponente dovrà prevedere una diversa collocazione del cantiere per le aree denominate "Parcel 4" e "Parcel 5", prediligendo aree già impermeabilizzate, che non siano classificate quali ambiti agricoli strategici, che non siano interne al PASM e che non siano elementi caratterizzati da connettività ecologica. 2. Il Proponente dovrà mantenere l'asta del Fontanile del Testiole libera, valorizzandone il percorso e mantenendone la funzionalità ecologica nell'ambito della progettazione del sito."*

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente: o

  - Lettera di trasmissione alla Verifica di Ottemperanza per la prescrizione 1;
  - LSMIL031-DOC-G-041-4 – "Valutazione ambientale aree logistiche alternative";
  - LSMIL031-DOC-G-043-4 – "Attraversamento Fontanile Testiole";
  - LSMIL031-CIV-V-044-3 – "Ponte di ingresso sul Fontanile".
  - Elenco elaborati tecnici;

Il Proponente con tale documentazione e relazioni afferma che "*in generale, l'opzione di delocalizzare le aree logistiche sia peggiorativa, dal punto di vista logistico/organizzativo e ambientale, rispetto alla scelta progettuale originariamente proposta, sia per quanto riguarda l'aspetto relativo alle emissioni in atmosfera, che dal punto di vista dell'impatto indotto sul traffico e sicurezza stradale*; *essa comporterebbe inoltre un rilevante incremento della durata del cantiere".*

Ciò posto il Proponente afferma che "*in conformità con le indicazioni fornite dal MASE (in accordo con i pareri del MIC e del CTVIA), non verrà utilizzata l'area identificata come Parcel 5 per le attività di cantiere"*, impegnandosi ad individuare soluzioni alternative a supporto delle attività di cantiere.

Per quanto attiene invece al cd. Parcel 4, il Proponente rileva che l'indisponibilità di questa area comporterebbe:

- un impatto aggiuntivo legato al necessario servizio navetta per gli addetti, stimabili in circa 150 – 200 unità in media, con un picco di presenze di 300 addetti (viaggi di andata e ritorno per 2 volte al giorno, per ingresso/uscita dal cantiere e raggiungimento di spazi mensa esterni e non quindi disponibili nei pressi del sito);
- un impatto aggiuntivo legato agli spostamenti con mezzi propri del personale con attività d'ufficio (circa 30 unità in media), da e per locali ufficio da reperire nei dintorni dell'area di cantiere.

Tutto ciò ad avviso del Proponente determinerà un incremento netto delle emissioni da traffico nonché un allungamento delle tempistiche del cantiere di circa 3 mesi, portandole ad una durata complessiva pari a 25 mesi. Per tutti questi motivi il Proponente ritiene che "*il mantenimento della possibilità di utilizzo dell'area esterna Parcel 4 sia preferibile, dal punto di vista logistico/organizzativo e ambientale"*.

In merito è intervenuto anche il Comune di Settimo Milanese, che ha espresso il proprio parere in quanto ente coinvolto nel vaglio della condizione in esame e nello specifico ha ribadito quanto già rappresentato in occasione del parere di compatibilità ambientale emesso sul progetto in esame, sottolineando che:

"*L'area denominata come "Parcel 4" è indicata nel Piano di Governo del Territorio vigente, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 27/06/2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 27/02/2024 e pubblicato sul BURL n.41 del 09/10/2024, quale "Ambito Agricolo – Aree agricole Strategiche con fascia di rispetto stradale a Nord, Zone E: Aree destinate all'agricoltura*".

Pertanto, ad avviso del Comune "*la soluzione proposta dal proponente di utilizzare tale area a cantiere risulta non conforme allo strumento urbanistico regionale e comunale vigente"*.

Con riferimento, poi, alla ulteriore prescrizione contenuta nella condizione in esame relativa al mantenimento "*dell'asta del Fontanile del Testiole libera, valorizzandone il percorso e mantenendone la funzionalità ecologica nell'ambito della progettazione del sito",* il Proponente ha proposto, con la documentazione presentata, una modifica del progetto originale e previsto, al posto della tombinatura, uno scavalcamento dell'alveo. Sempre per adempiere a quanto richiesto nella condizione in esame, il Proponente afferma anche che è stata prevista una riduzione dell'estensione della parte coperta del Testiole, "*limitandola alla sola porzione dell'attraversamento utile per accedere al sito, riducendo quindi l'estensione da 40 ml a 22 ml*", nonché per mantenere l'asta del Testiole libera, "*il progetto è stato rivisto in modo da creare un attraversamento il cui impatto non andasse a intaccare, neppure durante la fase costruttiva, il letto e gli argini della roggia Testiole"*. Inoltre*, "per la valorizzazione del percorso, si prevede la risistemazione delle aree adiacenti con prato fiorito per favorire la biodiversità e il mantenimento di due essenze arboree di Celtis australis".*

In proposito, il Comune Settimo Milanese, nel citato parere, rileva che la soluzione proposta dal Proponente per lo "scavalcamento" del fontanile, con una luce di campata superiore a 6 metri, deve essere verificata, in conformità con l'Art. 24 del Regolamento di Polizia Idraulica locale, "*secondo i criteri dei paragrafi 3 e 4 della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle*

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Inoltre, il Comune sottolinea che "*qualora non si ravvedano alternative circa l'accesso al sito, si chiede di valutare la possibilità di realizzare l'opera con tecnologie costruttive e materiali diversi, al fine di ridurre il dimensionamento della struttura rendendola meno invasiva*."

La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, i pareri pervenuti, tutto ciò premesso e considerato, rileva che, per quanto riguarda:

- la diversa collocazione delle aree di cantiere, la Commissione prende del fatto che con riferimento al Parcel 5 il Proponente si è impegnato a non utilizzare tale area per le attività di cantiere, in ossequio a quanto richiesto nella condizione in esame, manca però l'esatta individuazione della nuova area destinata allo stoccaggio dei materiali, necessaria al fine di poter verificare la sussistenza dei requisiti previsti nella condizione stessa. In merito poi al Parcel 4, la Commissione prende atto dei rilievi e delle considerazioni svolte dal Proponente in merito all'incremento del traffico e delle emissioni dovuti ad una diversa collocazione di tale area, ma al contempo condivide i rilievi del Comune di Settimo Milanese. Pertanto, conferma quanto già evidenziato nel parere di compatibilità ambientale, ossia che la destinazione urbanistica dell'area non consente l'utilizzo previsto nel progetto in esame;
- il mantenimento *"dell'asta del Fontanile del Testiole libera",* La Commissione rileva che il Proponente ha adempiuto a quanto richiesto, rivedendo il progetto in ossequio ai contenuti della condizione in esame. In proposito, la Commissione condivide, quindi, i rilievi formulati nel parere del Comune di Settimo Milanese e raccomanda l'adempimento da parte del Proponente di quanto ivi riportato.

Di conseguenza **la condizione ambientale n. 1 risulta parzialmente ottemperata,** in quanto la stessa **non è ottemperata** con riferimento al punto 1, mentre **è ottemperata** per quanto riguarda il punto 2. Per la completa ottemperanza, il Proponente dovrà specificare la diversa area di stoccaggio prevista al posto del Parcel 5 e individuare una diversa collocazione del Parcel 4, rispettando quanto prescritto nella condizione in esame. Si raccomanda, altresì, il rispetto di quanto previsto nel parere del Comune di Settimo Milanese con riferimento al punto 2 della condizione stessa.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione

esprime il seguente

PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza della condizione n. 1 del DM n. 255 del 13/05/2025 relativo al progetto "Data Center MIL03, Settimo Milanese (MI)", si ritiene che:

• la condizione n. 1 **è parzialmente ottemperata.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
29.09.2025
15:50:14
GMT+02:00